

TRIBUNALE DI MACERATA

IL PRESIDENTE

Preso atto della delibera del CSM in data 22.5.2019, avente ad oggetto “Adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati” e considerato che, nel corso della conseguente riunione dei magistrati, vi è stato da parte loro consenso assoluto in ordine alla svolgimento delle udienze già fissate nei periodi cuscinetto, tenuto anche conto che il loro rinvio sarebbe esiziale per l’organizzazione e la programmazione del lavoro di ciascuno magistrato, oltre a creare disagio aggiuntivo per le cancellerie, con particolare riguardo a quelle penali;

rilevato che la delibera trae origine dalla sentenza del CDS 2719/2019 del 29 aprile 2019, secondo cui occorre garantire il rispetto dell’art. 36 della Costituzione, a mente del quale il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi, sicché deve essere assicurato anche al magistrato un periodo feriale autentico, effettivo e non già nominale, senza l’onere di un lavoro residuo o anticipatorio da svolgere nel corso di esso, seppure fuori dall’ufficio;

considerato che, come si desume dall’ulteriore argomentazione sviluppata al riguardo dal giudice amministrativo, devono essere adottate misure dirette ad evitare che il magistrato assuma riserve che comportino la redazione di provvedimenti nel periodo di ferie a lui assegnate;

rilevato che il Csm, in applicazione dei principi enunciati dal Consiglio di Stato, con la delibera richiamata ha disposto che, nei periodi dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre, vanno garantite solo le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili;

che, conseguentemente, quelle eventualmente già fissate possono essere mantenute ferme, tenuto conto che:

- a) il periodo cuscinetto non coincide con quello di sospensione dei termini processuali (1 - 31 agosto), talché i procedimenti indifferibili ed urgenti, indicati genericamente nella delibera ed in presenza dei quali l’udienza può essere tenuta, esulano dall’elencazione tassativa e di stretta interpretazione (art. 14 delle preleggi) delle ipotesi eccezionali in cui, ai sensi dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, è ammissibile la trattazione nel periodo in cui i termini processuali sono sospesi;

- b) peraltro la delibera non richiama l'art. 92, come sarebbe stato logico se il Csm avesse voluto che fossero trattati soltanto i procedimenti non sottoposti nel periodo feriale alla sospensione;
- c) deve ritenersi, pertanto, che i procedimenti indifferibili ed urgenti, indicati nella delibera, non esaurendosi in quelli che è consentito eccezionalmente trattare nel periodo feriale, possono essere individuati estensivamente, tenuto anche conto che essi devono essere gestiti in periodo dedicato alla definizione degli affari ed alla redazione degli atti in corso per assicurare al Magistrato l'effettivo godimento dei giorni di ferie;

precisato, pertanto, che le udienze programmate nel periodo cuscinetto possono aver luogo, purché ne siano oggetto procedimenti urgenti ed indifferibili e vi si svolgano attività che non comportino assunzione di riserve dalle quali possa scaturire un *vulnus* all'effettivo e pieno godimento dei giorni di ferie;

che, quanto al settore civile, potranno essere tenute le udienze, già fissate, relative a controversie che, anche per la rilevanza degli interessi coinvolti o per le ripercussioni negative sulla calendarizzazione processuale (art. 81 bis disp.att. cpc), si ritiene di non dover differire (a titolo esemplificativo: materia di famiglia, *a fortiori* se ne sono coinvolti minori; domande cautelari, anche latamente tali; assunzione di attività istruttoria, specialmente se risultino già citati i testi, in modo da non creare loro disagio; procedure fallimentari, in cui è insita l'urgenza; procedure esecutive, ecc);

che può disporsi analogamente per quanto concerne le udienze già fissate nella sezione GIP/GUP, anche perché quasi tutte le relative attività hanno una connotazione di urgenza e vi sono udienze dalle quali non scaturiscono attività giurisdizionali ulteriori;

che, quanto alle udienze dibattimentali, potranno essere tenute quelle già fissate se dedicate soltanto ad attività istruttoria, senza aggravio successivo di lavoro per il magistrato, dovendosi prevenire il rischio che il rinvio comporti oneri aggiuntivi per la cancelleria, in ragione delle notifiche conseguenti, e per il magistrato a causa della disarticolazione del suo lavoro futuro che tiene conto delle udienze del periodo cuscinetto;

considerato che il dott. Corrado Ascoli, a sua domanda , è stato trasferito al tribunale di Ancona, ove ha assunto servizio il 6 maggio 2019, talché occorre escluderlo dal già redatto prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale;

dispone


l'integrazione del prospetto feriale di organizzazione del lavoro per il periodo feriale relativo al 2019 nel modo seguente:

- A) i periodi cuscinetto hanno la durata complessiva di quindici giorni;
- B) Il periodo di distacco, originariamente fissato in sette giorni, sarà di dieci giorni (dal 15 al 25 luglio) . Nel corso di esso saranno rispettate le relative disposizioni indicate nel piano ferie redatto in data 9 aprile 2019;
- C) Il periodo di rientro è fissato dal 3 al 7 settembre ed anche per esso si rimanda alla relativa disciplina adottata nel piano ferie redatto il 9 aprile 2019;
- D) Potranno essere tenute le udienze, eventualmente già fissate nel periodo di distacco aggiunto con la delibera del CSM del 22 maggio 2019, in conformità ai criteri stabiliti ed enunciati nella parte motiva del presente provvedimento .
- E) Il dott. Corrado Ascoli viene escluso dal piano ferie già presentato, in ragione del suo trasferimento ad altra sede.

Ne dispone la comunicazione al Sig. Presidente della corte di Appello, a tutti i sig. Magistrati, al sig. Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata, al Sig. Dirigente amministrativo ed a tutte le cancellerie.

Macerata, 30 maggio 2019

Il Presidente del tribunale
Dott. Gianfranco Coccioni



Visto, il Procuratore della Repubblica
(dott. Giovanni Giorgio)

